

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PIEMONTE	SENTENZA	188	2015	RESPONSABILITA'	14/10/2015

SENT.N.188/15

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE
 PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Giovanni COPPOLA	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **19671** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro **COLARELLI Andrea Maria**, nato a Torino il 14.04.1967, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino CARMICIO, **FANTONE Chiaffredo**, nato a Torino il 07.12.1966, rappresentato e difeso dagli Avvocati Riccardo LUDOGOROFF, Mario SANDRETTO ed Alberto FERRERO, e **MAZZOLARI Maria Grazia**, nata a Sauze d'Oulx (TO) l'11.09.1957, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tommaso SERVETTO e Cristina ZACCARIA;

Uditi, nella pubblica Udienza del 16 settembre 2015, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Giancarlo ASTEGIANO, e gli Avvocati Antonino CARMICIO, Alberto FERRERO, Mario SANDRETTO e Paolo PAVARINI, quest'ultimo su delega dell'Avvocato Tommaso SERVETTO, legali dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Il funzionario responsabile dell'Area Contabile del Comune di Sestriere (TO) ha trasmesso alla Procura Regionale attrice la nota nr. 4482 del 09.05.2011, con allegata la Deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 del 22.04.2011, avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194 Decreto Legislativo nr. 267/2000 relativamente alla Sentenza del Tribunale di Torino nr. 1496/2011". Mediante il suddetto provvedimento il Consiglio comunale ha riconosciuto la legittimità del prefato debito fuori bilancio costituito dai seguenti importi: a) Euro 79.055,18 per indennizzo a seguito di esproprio dell'area di proprietà dei Signori Giovanna MALLEEN, Livio Giovanni PRIN e Marinella PRIN, come determinato in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri di Torino; b) Euro 8.800,00 per interessi presunti sulla somma in questione, come esplicitato nella citata pronuncia del Tribunale di Torino; c) Euro 11.536,65 per spese legali di controparte liquidate in Sentenza. L'Organo collegiale dell'Ente civico in rassegna ha motivato la Deliberazione di riconoscimento del debito evidenziando che in data 06.04.2009 i suddetti proprietari avevano notificato al Comune un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino, al

fine di ottenere il pagamento dell'indennità di espropriazione di un terreno, il cui importo era stato individuato dalla richiamata Commissione Provinciale, oltre interessi e spese, previa deduzione dell'importo di Euro 8.292,92 già depositato. Nel provvedimento il Consiglio comunale aveva richiamato anche la Deliberazione della Giunta nr. 90 del 26.06.2009, con la quale era stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente locale, ravvisandosi l'infondatezza della pretesa rivendicata dagli attori. La domanda promossa dai proprietari, come in precedenza lusingata, è stata interamente accolta dal Tribunale di Torino, che con la Sentenza indicata in premessa ha condannato il Comune di Sestriere al deposito dell'indennità di espropriazione a favore dei titolari del cespite, in misura pari ad Euro 87.348,10, con deduzione dell'importo già versato, oltre al pagamento degli interessi e delle spese legali; la pronuncia nr. 1496/2011 non è stata impugnata dall'Ente locale in rassegna.

Secondo la prospettazione della Procura Regionale delineata nell'atto introduttivo del giudizio, dall'adozione della predetta Deliberazione nr. 12 del 22.04.2011, in diretta connessione con la precedente Deliberazione nr. 90 del 26.06.2009, che ne costituisce il basilare antecedente, sarebbe derivato un pregiudizio patrimoniale a carico del Comune di Sestriere, conseguente al mancato tempestivo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di esproprio, non appena la stessa è stata calcolata dalla competente Commissione Provinciale di Torino. In particolare, l'Ufficio Requirente ha sottolineato la circostanza che la Commissione Provinciale, dopo avere emesso un primo provvedimento di stima del valore del terreno nell'anno 2007, veniva invitata dall'Ente civico a svolgere un supplemento di istruttoria alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nelle more intervenuta; al termine della nuova istruttoria, basata anche su ulteriori documenti e chiarimenti prodotti dagli Uffici tecnici dell'Ente territoriale, la suddetta Commissione, con determinazione nr. 30/2008 in data 11.06.2008, rideterminava in via definitiva l'indennità da corrispondere ai proprietari del terreno, trasmettendo il relativo provvedimento al Comune di Sestriere con nota del 20.06.2008. Pur essendo divenuta ormai intangibile la prefata determinazione di stima, per mancata opposizione nei termini, l'Ente civico non provvedeva a corrispondere agli aventi diritto l'indennità liquidata dalla Commissione Provinciale, ma il Comune di Sestriere, con missiva a firma del Sindaco COLARELLI datata 30.10.2008, offriva invece ai proprietari un pagamento in misura ridotta, suscitando la tempestiva reazione del legale dei medesimi, il quale, nel respingere integralmente la proposta ricevuta, diffidava l'Amministrazione comunale dall'intraprendere altre iniziative simili nei confronti dei propri assistiti, sollecitandola a predisporre immediatamente il versamento della somma dovuta. Rimasta inevasa l'ulteriore richiesta di pagamento, i proprietari si vedevano costretti a citare in giudizio l'Ente civico dinanzi al Tribunale di Torino per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva, la cui conclusione è stata sopra tratteggiata.

All'esito dell'articolata istruttoria la Procura Regionale ha ritenuto sussistente la responsabilità degli odierni convenuti COLARELLI, FANTONE e MAZZOLARI, nella veste, all'epoca dei fatti, rispettivamente, di Sindaco, di Dirigente dell'Area Programmazione del Territorio - Settore Tecnico, e di Segretario comunale.

La Procura Regionale ha quindi emesso nei confronti dei prefati convenuti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. Con riferimento alla contestazione di danno, gli stessi hanno trasmesso deduzioni scritte, mentre i nominati FANTONE e MAZZOLARI hanno chiesto che venisse disposta anche l'audizione personale. Le argomentazioni difensive formulate dai convenuti nell'ambito della fase preprocessuale non sono apparse idonee a superare i motivi

dell'addebito. La posizione di altri soggetti, parimenti destinatari dell'invito, è stata archiviata con separato provvedimento.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 22.12.2014, con cui veniva contestato al Sindaco "pro tempore" ed ai suddetti due funzionari all'epoca in servizio presso il Comune di Sestriere un danno patrimoniale di importo complessivo pari ad Euro 30.007,25, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia; il menzionato pregiudizio deriva dalle seguenti tre voci di nocumento individuate dal Pubblico Ministero contabile nell'atto di citazione: a) Euro 7.960,67 per interessi maturati sull'indennità di espropriazione ed oggetto del mandato di pagamento nr. 183 in data 26.01.2012; b) Euro 12.359,33 per spese legali corrisposte al patrocinatore degli attori come risultanti dal mandato di pagamento nr. 1786 in data 11.11.2011; c) Euro 9.687,25 per spese corrisposte globalmente a favore del difensore del Comune per l'attività professionale svolta durante il contenzioso, in relazione al mandato di pagamento nr. 304 del 17.02.2012 per Euro 5.020,57, a saldo di precedente versamento di Euro 4.666,68 a titolo di anticipazione. Per quanto concerne la suddivisione tra i convenuti del suddetto danno, la Procura Regionale ha imputato al nominato COLARELLI una quota pari al 50% dell'intero pregiudizio, ammontante ad Euro 15.003,62, mentre agli altri due presunti responsabili ha addebitato una quota corrispondente al 25% ciascuno dello stesso, pari ad Euro 7.501,81.

In previsione del dibattimento il convenuto COLARELLI si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.07.2015, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Antonino CARMICIO. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha dedotto, in via pregiudiziale, dopo aver diffusamente illustrato il contenuto e la cronologia degli avvenimenti che contraddistinguono la vicenda oggetto della pretesa risarcitoria di parte pubblica, l'esigenza di integrare il contraddittorio con il Sindaco succeduto al proprio assistito e con gli altri componenti della Giunta che autorizzò, a mezzo della citata Deliberazione nr. 90 del 26.06.2009, la costituzione in giudizio del Comune per resistere all'atto di citazione promosso dai proprietari del terreno, mentre nel merito ha evidenziato il difetto di competenza del nominato COLARELLI, atteso che non risultano prove concernenti l'avvenuta predisposizione degli atti necessari per la liquidazione dell'indennità da parte del personale tecnico del Comune, nonché la carenza della colpa grave e del nesso eziologico, precisando, in relazione a quest'ultima censura, che lo stesso è cessato dalla carica di Sindaco in data 06.06.2009, per cui non ha potuto più influire sugli sviluppi e sulla definizione del contenzioso; in subordine, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo.

Il convenuto FANTONE si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 24.07.2015, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Riccardo LUDOGOROFF, Mario SANDRETTO ed Alberto FERRERO. I patrocinatori hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione incardinata dalla Procura Regionale, sottolineando l'infondatezza della richiesta risarcitoria rivendicata da parte pubblica, sul rilievo che il proprio assistito si è trovato nell'impossibilità materiale e giuridica di effettuare il pagamento dell'indennità di esproprio, poiché tale spesa non era inserita nel bilancio di previsione dell'Ente e, quindi, necessitava di un riconoscimento formale del Consiglio comunale quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L., che il Sindaco COLARELLI era perfettamente consapevole dell'ammontare dell'indennità in parola da versare ai proprietari del cespite, ma decise di intraprendere una specifica iniziativa per tentare una definizione bonaria della vicenda, per cui gli eventuali solleciti nei suoi confronti non avrebbero sortito alcun effetto, e che, in ogni caso, il suddetto Dirigente ha più volte richiesto agli Organi di indirizzo del Comune ed al Segretario comunale, sia verbalmente che a mezzo mail, di

provvedere allo stanziamento delle somme occorrenti al pagamento. Il collegio difensivo, inoltre, ha messo in risalto le circostanze, da un lato, che il menzionato FANTONE non ha mai assunto, in concorso con il Sindaco, diversamente da quanto contestato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto di citazione, comportamenti dilatori che hanno indotto i proprietari a citare in giudizio il Comune di Sestriere, e che lo stesso funzionario è rimasto del tutto estraneo alla scelta di tentare una soluzione transattiva con i medesimi ed alle successive iniziative promosse dall'Ente civico, dall'altro, che il pregiudizio imputato al convenuto dall'Ufficio Requirente appare, comunque, certamente ingiustificato, in quanto lo stesso non può essere ritenuto responsabile per quelle voci dell'asserito pregiudizio, quali le spese legali liquidate a favore del difensore del Comune e di quello degli attori, causalmente provocate da comportamenti altrui. In via istruttoria, i legali hanno avanzato richiesta di acquisizione di tutte le mail inviate dal proprio assistito attraverso la casella di posta elettronica istituzionale nel periodo dal mese di giugno del 2008 al mese di giugno del 2009.

La convenuta MAZZOLARI si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27.07.2015, con l'assistenza degli Avvocati Tommaso SERVETTO e Cristina ZACCARIA. I legali hanno dedotto nell'atto difensivo, in via preliminare, che la propria assistita ha svolto le funzioni di Segretario comunale dal mese di settembre 2004 al mese di agosto 2009, sottolineando, in primo luogo, che il settore delle espropriazioni e la relativa gestione della spesa era di esclusiva competenza del Dirigente dell'Area Programmazione del Territorio, in secondo luogo, che la stessa non conosceva il contenuto intrinseco della questione sottesa alla decisione dell'Ente di costituirsi in giudizio con la nomina di un legale, di cui alla prefata Deliberazione nr. 90 del 26.06.2009, in terzo luogo, che il parere di regolarità tecnica sul provvedimento collegiale in parola è stato emesso in sostituzione del competente Dirigente, assente temporaneamente per ferie, e che il medesimo parere riguardava unicamente, a mente dell'articolo 49 del T.U.E.L., la legittimità formale della nomina del legale scelto dal Comune per affrontare la controversia instaurata dai proprietari del terreno, senza alcuna possibilità di esprimere valutazioni afferenti al merito della vicenda sottesa alla Deliberazione adottata dal Consiglio comunale. In subordine, il collegio difensivo ha messo in risalto la circostanza inerente alla cessazione dal proprio incarico della nominata MAZZOLARI a decorrere dal mese di agosto 2009, con il precipitato che tutte le voci di pregiudizio maturate oltre il suddetto spartiacque temporale non possono essere addossate alla stessa, neppure in parte, per evidente difetto del nesso causale, ma dovranno essere imputate ad altri soggetti individuati come responsabili del pregiudizio, in base al principio di parziarietà dell'obbligazione risarcitoria previsto dall'articolo 1, comma 1 quater, della Legge nr. 20 del 1994.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, il Procuratore Regionale, dopo aver richiamato l'atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, ha evidenziato che dopo l'emissione del secondo provvedimento di stima del valore del terreno da parte della Commissione Provinciale di Torino, il Comune di Sestriere non aveva altra scelta se non quella di pagare l'indennità ovvero proporre opposizione, che i convenuti FANTONE e MAZZOLARI erano certamente a conoscenza della vicenda in rassegna, per cui devono considerarsi corresponsabili del danno unitamente al Sindaco COLARELLI, che quest'ultimo ha assunto la decisione di non proporre opposizione ma, nello stesso tempo, non ha richiesto l'avvio delle attività necessarie per effettuare il pagamento dell'indennità a favore dei proprietari ovvero della procedura tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio, mentre dopo la notifica dell'atto di citazione è rimasto completamente inerte ed indifferente allo sviluppo degli avvenimenti, che il menzionato Dirigente, da un lato, doveva preoccuparsi di definire sollecitamente il procedimento

espropriativo, dall'altro, non ha mai dimostrato di avere sollecitato con atti formali il versamento dell'indennità, e che la responsabilità del Segretario comunale, infine, discende dal parere favorevole di regolarità tecnica, tenendo conto che la medesima convenuta era in carica da diversi anni e, pertanto, avendo cognizione della dinamica inerente alla procedura in questione era in grado di percepire i rischi finanziari che sarebbero sicuramente derivati dalla costituzione in giudizio dell'Ente civico. Il Pubblico Ministero contabile, inoltre, si è opposto sia alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa del convenuto COLARELLI, sia all'istanza istruttoria dedotta dai legali del convenuto FANTONE.

L'Avvocato CARMICIO, in qualità di difensore del convenuto COLARELLI, nel confermare tutte le censure prospettate nel libello difensivo, ha messo in risalto la circostanza che nella fattispecie in esame non ricorre in capo al proprio assistito il requisito soggettivo della colpa grave, atteso che, anche laddove vi fosse stata una qualsivoglia irregolarità da parte del medesimo, a tutto concedere alla tesi accusatoria, l'errore sarebbe stato indotto dal comportamento di altri soggetti, per cui al citato Sindaco potrebbe essere contestato un addebito soltanto a titolo di colpa lieve.

L'Avvocato PAVARINI, legale della convenuta MAZZOLARI, dopo aver richiamato le eccezioni sollevate nella comparsa, ha sottolineato che il Segretario comunale ha reso il parere favorevole di regolarità tecnica in sostituzione del competente Dirigente temporaneamente assente, precisando, per un verso, che la propria assistita, non avendo una conoscenza puntuale ed approfondita di tutti i profili normativi, procedurali e di merito che connotavano la procedura di esproprio in rassegna, non intendeva incidere sulla decisione già assunta da altri soggetti, per altro verso, che il prefato parere, anche qualora fosse stato negativo, non avrebbe sicuramente inficiato l'efficacia della Deliberazione con la quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente civico.

L'Avvocato FERRERO, patrocinatore del convenuto FANTONE, nel ribadire l'insieme delle deduzioni illustrate nella memoria di costituzione, ha evidenziato che la scelta di opporsi alla stima della Commissione Provinciale competeva in via esclusiva alla Giunta, che il proprio assistito non avrebbe mai potuto attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio per consentire il pagamento dell'indennità e che, infine, la lettera inviata dal Sindaco ai proprietari del terreno elimina in modo evidente ed integrale la responsabilità del citato Dirigente.

L'Avvocato SANDRETTO, parimenti componente del collegio difensivo del nominato FANTONE, ha invece contestato la quantificazione del danno operata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, insistendo sulla circostanza secondo cui il proprio assistito è del tutto estraneo alla maturazione nel tempo delle voci di nocumento individuate dall'Ufficio Requirente.

Considerato in

DIRITTO

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti al Comune di Sestriere, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con il presunto comportamento antiggiuridico posto in essere dai medesimi con riferimento alla procedura espropriativa sopra descritta, derivante dalla necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio afferente alla citata Sentenza nr. 1496/2011, in funzione del suo naturale presupposto costituito dalla Deliberazione del 2009 con la quale era stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente civico, nonché delle scelte e delle condotte prodromiche al menzionato provvedimento adottato dalla Giunta comunale, contestuali e precedenti.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le diverse questioni pregiudiziali sollevate dalle difese dei convenuti.

In tale visuale, deve essere rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa del convenuto COLARELLI; esclusa in radice la sussistenza di una fattispecie connotata da ipotesi di litisconsorzio necessario, in disparte la questione afferente alla diatriba sorta in giurisprudenza in ordine alla compatibilità del potere sindacatorio riconosciuto al Giudice contabile con i principi del giusto processo consacrati nell'articolo 111 della Costituzione, ma rammentando, comunque, la circostanza secondo cui l'ordine di integrazione da parte del Collegio riveste carattere assolutamente eccezionale (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 92 del 2011), è sufficiente osservare, come correttamente evidenziato dall'attore nel corso del dibattimento, che qualora intervenisse una pronuncia di condanna per colpa grave, troverebbe spazio, ricorrendone i relativi presupposti, la necessaria delibazione in astratto, nell'ottica del nesso eziologico, dell'eventuale concorso causale riconducibile ad altri soggetti, non convenuti dal Pubblico Ministero contabile o non convenibili per qualsiasi causa, ai fini dell'individuazione della precisa quota da addebitare a coloro che sono stati evocati in giudizio dall'Ufficio Requirente, in relazione al principio della parziarietà dell'obbligazione risarcitoria consacrato dall'articolo 1, comma 1 quater, della Legge nr. 20 del 1994.

Anche la seconda questione pregiudiziale, concernente la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa del convenuto FANTONE, in ordine all'acquisizione di tutte le mail inviate dal proprio assistito attraverso la casella di posta elettronica istituzionale nel periodo dal mese di giugno del 2008 al mese di giugno del 2009, non intercetta il positivo avviso della Sezione e deve essere disattesa.

Al riguardo, questi Giudici, in disparte l'evidente fondatezza del rilievo manifestato dal Pubblico Ministero contabile durante la discussione, nel senso che il convenuto non ha offerto alcuna prova per dimostrare di essersi attivato diligentemente presso la propria Amministrazione allo scopo di ottenere copia delle suddette mail, ritengono che la predetta istanza non sia da considerarsi ammissibile, in quanto del tutto irrilevante ed ininfluyente o, comunque, non determinante ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una analitica ricostruzione della cornice che definisce la dinamica degli avvenimenti caratterizzanti la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis n. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di uno specifico rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, l'istanza istruttoria avanzata nella comparsa di risposta e

ribadita nell'ambito dell'Udienza dai legali del convenuto, come sopra precisato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appare né decisiva, né determinante o rilevante ai fini della decisione della causa e, di conseguenza, originerebbe un'inutile aggravio del giudizio, anche in relazione al principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, tenendo conto, peraltro, di quanto esplicitato nel prosieguo della motivazione.

Priva di pregio, infine, si appalesa l'ulteriore eccezione, sempre dedotta dai patrocinatori del convenuto FANTONE, incentrata sull'asserita prescrizione dell'azione promossa dall'Ufficio Requirente. Su tale specifico crinale, è sufficiente richiamare il consolidato ed univoco indirizzo accreditatosi nella giurisprudenza di questa Corte, avallato anche dalle Sezioni Riunite con la Sentenza nr. 14/QM/2011, secondo il quale l'esordio della prescrizione deve essere ancorato al momento in cui si è verificato il pagamento; applicando le predette coordinate ermeneutiche, discende che l'azione incardinata da parte pubblica risulta assolutamente tempestiva, in quanto i mandati di pagamento afferenti alle spese sostenute dall'Ente locale, che integrano le diverse voci di pregiudizio erariale rivendicate dal Pubblico Ministero contabile, si collocano tutti sotto il profilo temporale negli anni 2011 e 2012, come analiticamente riportato nella parte in fatto.

Vagliate le richiamate questioni pregiudiziali, il Collegio procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento della suddetta azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dai difensori dei tre convenuti. In tale ottica, la Sezione reputa necessario prendere l'abbrivo da una valutazione che prenda in considerazione, partitamente, il comportamento realizzato nella fattispecie in esame da ciascuno degli odierni convenuti, analizzando in modo approfondito e distinto le singole posizioni personali con riferimento alle rispettive attribuzioni.

Per quanto concerne il nominato COLARELLI, la tesi accusatoria propugnata dalla Procura Regionale si rivela assolutamente persuasiva e convincente. Il Sindaco "pro tempore", infatti, dopo l'emissione del secondo provvedimento di stima da parte della Commissione Provinciale di Torino, avrebbe dovuto tempestivamente avviare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per il pagamento della prevista indennità a beneficio dei proprietari del terreno, oppure avrebbe dovuto attivarsi affinché l'Amministrazione comunale si opponesse alla menzionata stima. Una volta spirato il termine per impugnare la valutazione tecnica in parola, tuttavia, non residuava alcuna possibilità di procrastinare ulteriormente il versamento delle somme a favore degli aventi diritto, come esplicitamente evidenziato anche dal consulente del Comune di Sestriere, ossia il Geometra Giuseppe BALLARIO, con propria missiva del 25.07.2008. L'eccezione di difetto di competenza sollevata dal legale nella comparsa, atteso che non risultano prove concernenti l'avvenuta predisposizione degli atti necessari per la liquidazione dell'indennità da parte del personale tecnico del Comune, non supera la soglia della manifesta infondatezza, sul rilievo assorbente che proprio il nominato COLARELLI, con lettera del 30.10.2008 sottoscritta in qualità di Sindaco dell'Ente civico, assumendo di propria iniziativa, in quel determinato frangente, la piena titolarità della procedura, aveva proposto ai proprietari del cespite una soluzione che prevedeva il pagamento da parte dell'Amministrazione di un importo inferiore rispetto a quello determinato dalla Commissione Provinciale; ma finanche a seguito del perentorio e prevedibile diniego espresso dal patrocinatore delle controparti, il convenuto, nonostante la piena consapevolezza circa il carattere definitivo ed intangibile della stima esperita dal competente Organo tecnico, per omessa opposizione nei termini, e della successiva notifica dell'atto di citazione volto ad ottenere il

versamento dell'indennità, è rimasto assolutamente inerte e disinteressato, non sollecitando l'avvio delle iniziative per il riconoscimento del debito fuori bilancio ed astenendosi ingiustificatamente dall'obbligo di informare la Giunta subentrante delle varie fasi attraverso le quali si era snodata la procedura di espropriazione, omettendo colpevolmente di comunicare ai nuovi amministratori del Comune di Sestriere dati essenziali che avrebbero potuto diversamente orientare la scelta di costituirsi in giudizio assunta con la suddetta Deliberazione nr. 90 del 2009.

Pacifico il nesso causale, e passando quindi alla disamina del requisito soggettivo, occorre evidenziare che il comportamento tenuto dal nominato COLARELLI e la dinamica degli avvenimenti così come in precedenza tratteggiati, denotano la sussistenza della colpa grave, in funzione della concezione normativa della colpevolezza secondo la quale occorre richiamare il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; in definitiva, la forma di colpa a cui ci si deve riferire è quella "in concreto", accertata con delibazione "ex ante" in base ai criteri di prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno. Nel caso specifico il contegno omissivo assunto dal Sindaco "pro tempore", specie nella fase successiva al deciso rigetto della sua proposta transattiva da parte del legale dei proprietari del terreno, appare assolutamente inescusabile, considerato che in quel momento era indubbiamente prevedibile la pressoché certa idoneità della propria condotta a provocare una situazione di danno, laddove non fosse stata tempestivamente avviata la procedura per effettuare il pagamento dell'indennità, ma nello stesso tempo il pregiudizio patrimoniale per il Comune di Sestriere sarebbe stato ancora evitabile se solo il convenuto, dalla sua posizione privilegiata di Sindaco e capo dell'Amministrazione, avesse sollecitato e caldeggiato adeguatamente le necessarie iniziative per corrispondere in tempi brevi le somme dovute agli aventi diritto.

In merito alla posizione del citato FANTONE, la Sezione reputa del tutto condivisibili le articolate osservazioni ed i molteplici rilievi dedotti dalla Procura Regionale nell'atto di citazione per supportare la propria pretesa risarcitoria, ai quali formula espresso rinvio. Il convenuto in parola, infatti, era il responsabile dell'articolazione dell'Ente civico competente alla gestione della procedura di espropriazione, per cui impersonava il funzionario che aveva una conoscenza capillare ed approfondita della stessa, con l'effetto che il medesimo era sicuramente il soggetto deputato ad imprimere gli opportuni impulsi e le necessarie sollecitazioni per assicurare la rapida definizione della vertenza con i proprietari dell'area. La circostanza che il Sindaco "pro tempore" avesse assunto personalmente l'iniziativa di promuovere nei confronti degli aventi diritto una soluzione transattiva non è sufficiente per scriminare la condotta antiggiuridica posta in essere dal prefato Dirigente, atteso che quest'ultimo, una volta spirati i termini per l'opposizione alla stima, avrebbe dovuto immediatamente predisporre, avvalendosi delle articolazioni dipendenti, gli atti formali per proporre agli amministratori in carica l'adozione della Deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, nell'intento di garantire la copertura finanziaria per il pagamento dell'indennità ai proprietari ed evitare il contenzioso poi insorto con gli stessi; siffatto comportamento attivo, connotato da diligenza minima in capo al responsabile del procedimento, dotato per definizione di elevata qualificazione e specializzazione in materia, sarebbe stato viepiù esigibile soprattutto dopo la reiezione dell'offerta proveniente dal Sindaco da parte del legale degli aventi diritto, poiché ormai il pagamento delle somme individuate dalla Commissione Provinciale si presentava del tutto doveroso e necessitato, con il precipitato che nessuna esitazione o incertezza poteva considerarsi più giustificata. Quanto all'eccezione sollevata dal collegio difensivo sullo specifico crinale, in ordine alle richieste avanzate verbalmente o mediante mail dal proprio assistito, la stessa non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere rigettata, sul

rilievo che, anche qualora le mail fossero state effettivamente inviate, a tutto concedere alla tesi postulata dai patrocinatori, tale strumento di comunicazione, a prescindere dai suoi reali contenuti, non sarebbe stato affatto idoneo ad integrare una condotta attiva efficace e decisiva per salvaguardare il patrimonio dell'Amministrazione di appartenenza dai rischi derivanti dall'imminente azione giurisdizionale che sarebbe stata promossa dai proprietari; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, il convenuto, nella veste di responsabile del competente Ufficio tecnico del Comune, non si sarebbe dovuto limitare a trasmettere delle semplici mail, che hanno evidentemente una visibilità ed una rilevanza circoscritte, ma avrebbe dovuto predisporre atti formali di proposta nel senso sopra indicato, li avrebbe dovuti inoltrare tramite i canali ufficiali agli amministratori in carica ed agli altri Organi apicali dell'Ente civico, accertandosi che il relativo contenuto fosse stato effettivamente recepito, e, comunque, li avrebbe dovuti periodicamente sollecitare, sempre con atti formali, al fine di richiamare l'attenzione dei destinatari sulle inevitabili conseguenze che potevano scaturire dal mancato pagamento dell'indennità. Il tempestivo deposito di atti scritti rivenienti dal Dirigente del Settore tecnico incaricato della gestione della procedura di espropriazione, e l'inserimento delle proposte e dei successivi solleciti nel relativo fascicolo interno dell'Ente, in ultima analisi, non solo avrebbe creato le condizioni univoche affinché il Sindaco "pro tempore", indipendentemente dal suo descritto tentativo transattivo, promuovesse in tempi brevi l'emissione di una Deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio del Consiglio comunale, ma avrebbe anche garantito, in prospettiva futura, una migliore comprensione e conoscibilità dell'intera vicenda da parte della nuova Giunta che, appena insediata, era stata investita della scelta di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune per resistere alla domanda di pagamento reclamata dai proprietari. Non sussistendo dubbi sulla presenza del nesso eziologico, il Collegio ritiene integrato anche il requisito soggettivo della colpa grave, per le medesime motivazioni delineate con riferimento alla figura del convenuto COLARELLI, ricorrendo chiaramente i due criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale foriera del nocumento erariale.

A diversa conclusione sul terreno dell'elemento soggettivo pervengono questi Giudici con riferimento alla posizione della convenuta MAZZOLARI; certamente la condotta realizzata dal Segretario comunale, che ha reso il parere favorevole di regolarità tecnica in relazione alla citata Deliberazione nr. 90 del 2009, appare contraddistinta dal carattere dell'antigiuridicità, attesa la pacifica rilevanza del frutto inerente all'esercizio della predetta funzione consultiva, essenziale nell'ambito del procedimento finalizzato all'assunzione della decisione demandata agli Organi politici, come previsto in modo espresso dallo stesso legislatore, il quale, nell'articolo 49 del T.U.E.L. ha stabilito che dall'adozione del parere di regolarità tecnica deriva responsabilità amministrativa e contabile, ma nel caso specifico occorre privilegiare una circostanza non certo secondaria ed anodina, su cui si è diffusamente soffermata la difesa; in particolare, preme sottolineare che il Segretario comunale ha reso il menzionato parere in sostituzione del Dirigente del Settore tecnico competente alla gestione della procedura di espropriazione, temporaneamente assente. Siffatta evenienza, in diretta connessione con la constatazione che dagli atti versati nel fascicolo processuale non emerge con sufficiente certezza la prova che la suddetta convenuta avesse realmente una cognizione completa, puntuale ed esaustiva di tutte le diverse fasi afferenti alla vertenza in rassegna, nonché dei suoi naturali antecedenti, esclude la sussistenza della colpa grave; la condotta tenuta dalla nominata MAZZOLARI è connotata senza dubbio da colpa, sul rilievo che la stessa, essendo chiamata a fornire il prefato parere, idoneo ad orientare ed illuminare la scelta dell'Organo politico, sebbene non incidente sulla sua efficacia, avrebbe potuto

documentarsi preventivamente in modo compiuto, approfondendo maggiormente la tematica e mettendo in risalto l'elevata probabilità di una soccombenza dell'Ente civico nella causa intentata dai proprietari del terreno, alla luce di un apprezzamento oggettivo ed imparziale dei relativi presupposti, ma siffatta negligenza, per le ragioni sopra lumeggiate, non raggiunge evidentemente quello spessore di gravità e di inescusabilità richiesto dall'articolo 1, comma 1, della Legge nr. 20 del 1994, anche tenendo conto della molteplicità dei compiti propri, gravosi e complessi, rimessi dal quadro normativo di riferimento alla figura del Segretario comunale.

Residua la delibazione in merito alla quantificazione dell'elemento strutturale del danno.

In tale prospettiva, il Collegio non condivide integralmente la ricostruzione propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo; dalle tre voci di pregiudizio rivendicate dall'attore, infatti, deve essere espunta quella attinente alle spese sostenute per il pagamento del compenso riconosciuto al difensore dei proprietari del terreno, pari ad Euro 12.359,33, in quanto trattasi di un onere che sarebbe stato affrontato dalle finanze del Comune di Sestriere in ogni caso, anche qualora non vi fosse stata la costituzione in giudizio dell'Ente civico a seguito della notifica della citazione, non trascurando di considerare, inoltre, sia la circostanza secondo cui la designazione di un legale al quale affidare l'incarico professionale di assistenza nella procedura di espropriazione rappresenta una scelta autonoma e discrezionale riconducibile in via esclusiva ai menzionati possessori del cespite, sia quella che la decisione di resistere alla domanda radicata dalle controparti è stata assunta dalla nuova Giunta, i cui componenti, pure destinatari dell'invito a dedurre, sono stati oggetto di un provvedimento di archiviazione della Procura Regionale. Ne discende, quale diretto corollario, che il pregiudizio si riduce ad Euro 17.647,92.

Occorre poi considerare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012 e nr. 124 del 2014, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014), ha affermato in modo netto il principio secondo cui il Giudice contabile ha l'obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall'Ufficio Requirente o non convenibili, ovvero dei soggetti assolti nel medesimo giudizio, a tal fine provvedendo alla riduzione dell'addebito in favore delle parti in causa per le quali sussistono gli estremi della condanna, nei limiti delle quote corrispondenti all'effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. Sotto il profilo del nesso eziologico la condotta antiggiuridica della convenuta MAZZOLARI, sebbene non caratterizzata da colpa grave, rappresenta un contributo causale nella genesi del danno di indubbia consistenza, per cui la Sezione stima congruo un abbattimento della citata somma di Euro 17.647,92 di una percentuale pari ad un terzo; ne deriva che il nocumento complessivo si riduce ad Euro 11.765,28, da suddividere in quote paritetiche tra i nominati COLARELLI e FANTONE, alla luce, da un lato, dei rispettivi comportamenti, in funzione del canone secondo cui, nell'ipotesi di concorso plurisoggettivo, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, dall'altro, degli ulteriori criteri basilari enucleati dall'articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923.

Sempre rimanendo sul versante della liquidazione del pregiudizio, non giova alla validità delle ulteriori censure formulate esplicitamente dal collegio difensivo del convenuto FANTONE, e, ancorché in modo più indiretto e sfumato, dal patrocinatore del suddetto COLARELLI, l'insistito

accento sull'asserita carenza del nesso causale; utilizzando nella fattispecie in esame il fondamentale criterio che postula l'analisi, in concreto, dei risultati rivenienti dalla cosiddetta prova di resistenza, espressione del noto principio penalistico della "conditio sine qua non", questi Giudici sono dell'avviso che gli unici antecedenti senza i quali il nocumento erariale non si sarebbe certamente verificato sono proprio i comportamenti inescusabili posti in essere dal mentovato Dirigente e dal Sindaco "pro tempore", mentre risulta evidente che, una volta acclarata tale convergente origine, tutte le voci di pregiudizio che siano diretta ed immediata conseguenza del contegno antiggiuridico in parola, sebbene maturate nel corso del tempo, e che potessero comunque prevedersi all'atto del compimento della condotta, almeno per gli agenti non in dolo, a tenore dell'articolo 1225 del C.C., non possono che essere ascritte al soggetto o ai soggetti che hanno provocato il danno erariale, anche laddove la sopravvenuta cessazione dal proprio incarico, ovvero la traslazione della competenza concernente la gestione della procedura, abbia precluso la possibilità di successivi interventi di salvaguardia dei beni giuridici intestati all'Amministrazione. La Sezione, infine, trattandosi di fattispecie colposa, ravvisa la sussistenza delle condizioni per applicare il potere riduttivo previsto dall'articolo 83 del R.D. nr. 2440 del 1923, dall'articolo 52 del T.U. nr. 1214 del 1934 e dall'articolo 19 del D.P.R. nr. 3 del 1957, ad entrambi i convenuti COLARELLI e FANTONE, in ragione di tipici elementi soggettivi positivi che connotano la figura degli stessi, come emergono dal complesso degli atti versati nel fascicolo processuale, e tenendo conto, altresì, di evidenti fattori oggettivi, quali la gravosità, la complessità e la molteplicità dei compiti svolti nell'esercizio dei rispettivi incarichi, specie in un Comune di piccole dimensioni all'interno del quale non vi sono risorse umane in numero elevato a fronte di funzioni istituzionali diffuse e delicate, nonché di legittime aspettative da parte della collettività di riferimento sul territorio; al riguardo, il Collegio, con delibazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del C.C., individua l'importo che deve essere risarcito da ciascuno dei suddetti responsabili in Euro 4.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve la convenuta MAZZOLARI Maria Grazia dagli addebiti che le sono stati contestati e condanna al pagamento in favore del Comune di Sestriere, a titolo di colpa grave, COLARELLI Andrea Maria per l'importo di Euro 4.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, e FANTONE Chiaffredo per l'importo di Euro 4.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre per entrambe le somme agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dalla convenuta MAZZOLARI, prosciolta nel merito, il Collegio, ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 10, del D.L. nr. 203 del 2005, convertito dalla Legge nr. 248 del 2005, come modificato dall'articolo 17, comma 30 quinquies, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, liquida gli onorari dell'intero collegio difensivo in via forfetaria, in assenza di apposita notula, applicando i parametri di cui al D.M. nr. 55 del 2014, nella misura complessiva di Euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di Legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti COLARELLI e FANTONE e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

Maria Grazia MAZZOLARI dagli addebiti che le sono stati contestati.

Le spese legali sostenute dalla convenuta sono liquidate nella misura di Euro 600,00 (seicento//00), oltre accessori di Legge;

CONDANNA

al pagamento in favore del Comune di Sestriere, a titolo di colpa grave, Andrea Maria COLARELLI per l'importo di Euro 4.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, e Chiaffredo FANTONE per l'importo di Euro 4.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre per entrambe le somme agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giustizia, computate in Euro 869,04 (OTTOCENTOESSANTANOVE/04), seguono la soccombenza dei convenuti COLARELLI e FANTONE e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2015.

L'ESTENSORE

(F.to Dott. Tommaso Parisi)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giovanni Coppola)

Depositata in Segreteria il **14 Ottobre 2015**

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)